

4^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

10° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 9 GENNAIO 1980

Presidenza del Presidente SCHIETROMA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

« Nuova disciplina della posizione giuridica degli aspiranti delle Accademie militari » (262)

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE	pag. 61, 62, 63 e <i>passim</i>
BOLDRINI (PCI)	62, 63
CORALLO (PCI)	63
DE ZAN (DC), relatore alla Commissione	61, 62, 63
FALLUCCHI (DC)	63, 64
SCOVACRICCHI, sottosegretario di Stato per la difesa	62
TOLOMELLI (PCI)	62, 63

« Nuove norme per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - Ruolo servizi » (333)
(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE	64, 65, 66 e <i>passim</i>
GIUST (DC), relatore alla Commissione	64, 65, 67
CORALLO (PCI)	65, 66, 68
FINESTRA (MSI-DN)	68
ORIANA (DC)	66, 67
PASTI (Sin. Ind.)	66
SIGNORI (PSI)	65

I lavori hanno inizio alle ore 11,20.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Nuova disciplina della posizione giuridica degli aspiranti delle Accademie militari » (262)

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Nuova disciplina della posizione giuridica degli aspiranti delle Accademie militari ».

Riprendiamo il dibattito sospeso il 12 dicembre scorso.

DE ZAN, relatore alla Commissione. Mi limito a ricordare che nella scorsa seduta erano rimaste alcune incertezze per quanto riguarda il trattamento degli allievi di alcune accademie che dovevamo comparare. Nella relazione, io ho sostenuto che si trattava di una modifica meramente formale, limitata probabilmente alle accademie che qui sono specificate. Tuttavia, si è ritenuto di chiedere qualche chiarimento, in particolare al

4^a COMMISSIONE

10° RESOCONTO STEN. (9 gennaio 1980)

Governo, sul trattamento riservato agli allievi delle altre accademie, soprattutto di quella di Modena che è un po' diversa dai restanti istituti.

SCOVACRICCHI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. L'iniziativa trae motivo da esigenze di collocazione appropriata ed uniforme dell'aspirante ufficiale — che a tutti gli effetti ha la qualità di militare — nell'ordinamento gerarchico del personale delle Forze armate.

D'altra parte, come è messo in risalto dalla relazione illustrativa, il grado di aspirante ufficiale non è del tutto una innovazione. Si aggiunga che l'ordinamento della Marina militare recato dalla legge 8 luglio 1926, n. 1173, in una nota alla tabella sulla denominazione gerarchica dei gradi, già prevedeva (e sussiste l'incertezza se mantenga tuttora validità) per alcuni corpi il grado di aspirante, con precedenza sul maresciallo maggiore dell'Aeronautica e sul capo di prima classe della Marina.

Non debbo aggiungere altro.

PRESIDENTE. Se, dopo la risposta data dal Governo, si considerano superate le preoccupazioni che erano state manifestate, possiamo senz'altro procedere.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

DE ZAN, *relatore alla Commissione*. Non ho nulla da aggiungere in sede di replica. Esprimo parere favorevole al disegno di legge, riportandomi alla relazione da me svolta.

SCOVACRICCHI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Chiedo che il provvedimento venga votato dalla Commissione in senso favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

Gli allievi dei corsi regolari dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e del-

l'Accademia di sanità militare interforze promossi al terzo anno di corso conseguono il grado di aspirante ufficiale con decorrenza dall'inizio di detto terzo anno. Gli allievi ammessi direttamente al terzo anno dei corsi regolari dell'Accademia di sanità militare interforze conseguono il grado di aspirante ufficiale con decorrenza dall'inizio del quarto anno di corso.

TOLOMELLI. Vorrei solo un chiarimento. Il primo comma dell'articolo 1 stabilisce che gli allievi dei corsi regolari dell'Accademia aeronautica e dell'Accademia di sanità militare interforze promossi al terzo anno di corso conseguono il grado di aspirante ufficiale con decorrenza dall'inizio del terzo anno, mentre gli allievi ammessi direttamente al terzo anno dei corsi regolari dell'Accademia di sanità militare interforze conseguono il grado di aspirante ufficiale con decorrenza dal quarto anno: non so rendermi conto del perchè della differenziazione in questo aspetto specifico quando il criterio generale tende ad una unificazione.

DE ZAN, *relatore alla Commissione*. Sembra che ciò corrisponda alla prassi. Gli ammessi direttamente non hanno avuto gli accertamenti degli altri: ritengo si tratti puramente di una riserva cautelativa e non credo che si possano sollevare obiezioni pregiudiziali poichè la differenza è suggerita dai diversi punti di partenza.

BOLDRINI. Se si tratta di medici, non vanno al corso con la laurea.

DE ZAN, *relatore alla Commissione*. No, hanno dei corsi integrativi all'interno dell'Accademia e frequentano la facoltà di medicina dell'università di Pisa o di Firenze.

PRESIDENTE. Praticamente, diventano medici a spese dello Stato.

BOLDRINI. Chi frequenta l'università normale impiega sei anni per diventare medico. Quando gli interessati vanno a Firenze avranno frequentato due-tre anni, e allora come fanno a diventare medici?

4^a COMMISSIONE

10° RESOCONTO STEN. (9 gennaio 1980)

D E Z A N , *relatore alla Commissione.* Qui si parla di Accademia di sanità militare. Ora, per diventare medici nelle Forze armate vi è una forma transitoria accanto alla via dichiarata normale che è quella di frequentare un'Accademia che si chiama di sanità militare interforze, la quale avrebbe dovuto essere costituita a Firenze per tutte le Forze armate e che attualmente funziona in parte a Firenze ed in parte a Livorno e Pisa.

Quindi, uno può diventare medico per fatti suoi, fare il concorso per l'ammissione al grado di tenente e, se è promosso, lo diventa subito, ma tutto questo non ha niente a che fare con il disegno di legge che stiamo esaminando.

Effettivamente, però, la lettura dell'articolo 1 potrebbe trarre in inganno. Nella sostanza, si parla solo di coloro che vanno nelle Forze armate a fare i medici e provengono dai corsi dell'Accademia di sanità militare in cui si arriva fino al quinto anno.

P R E S I D E N T E . Si tratta sempre di allievi, come chiaramente è detto nel primo comma dell'articolo in discussione, e ciò è messo in relazione alle altre accademie. Gli allievi, non medici, ammessi direttamente al terzo anno di corso dell'Accademia di sanità militare interforze (ci sono gli ammessi al primo anno e quelli che hanno il biennio e vengono ammessi al terzo anno) sono tenuti un anno in prova.

T O L O M E L L I . Vengono a caratterizzarsi alla stessa stregua degli allievi di Marina e dell'Aeronautica, i quali hanno la riconferma del grado solo dopo aver superato gli esami teorici e pratici.

P R E S I D E N T E . Il disegno di legge non intende farli aspiranti immediatamente, cioè il giorno stesso in cui si presentano all'Accademia. Noi abbiamo visitato queste accademie in occasione dell'indagine conoscitiva sulla sanità militare ed abbiamo visto che gli allievi sono, appunto, allievi e non medici. D'altra parte, anche gli ingegneri frequentano l'università esterna ed il controllo militare si esercita nel senso che facciano gli esami tutti gli anni, altrimenti ven-

gono mandati via. Per i medici, si tratta di tenerli allievi almeno per un anno.

D E Z A N , *relatore alla Commissione.* Mi pare una cautela comprensibile.

B O L D R I N I . Io, però, non ne sono convinto.

D E Z A N , *relatore alla Commissione.* Dovrebbero essere equiparati, ma non hanno seguito la trafila degli altri.

P R E S I D E N T E . Tutto ciò si fa anche per fini economici perchè ricordo, in occasione della visita alle accademie, che era molto sentita l'esigenza di avere al terzo anno il pagamento di una certa somma.

F A L L U C C H I . Chiedo scusa perchè, essendo arrivato in ritardo, non ho potuto seguire la fase precedente della discussione.

Personalmente, comunque, sono contrario alla promozione ad aspirante ufficiale e al fatto che dopo due anni si dovrebbe diventare direttamente sottotenente perchè non significa niente, non c'è uniformità; si tratta di un grado temporaneo e l'istituto della temporaneità per i gradi non è mai esistito.

P R E S I D E N T E . Si tratta di inventare un grado, soprattutto ai fini economici, per equiparare lo stato economico degli allievi di determinate accademie allo stato economico di altri: problema molto sentito, da quanto abbiamo potuto constatare nel corso delle nostre visite. Ricordo che, all'epoca, il senatore Donelli si appassionò molto a tale questione. Sarebbe forse meglio che diventassero subito sottotenenti; ad ogni modo, il disegno di legge è questo.

F A L L U C C H I . Vorrei aggiungere, Presidente, che io non sono d'accordo neppure per quanto riguarda il terzo comma.

C O R A L L O . Forse, signor Presidente, sarebbe opportuno rinviare il seguito della discussione del disegno di legge ad altra se-

4^a COMMISSIONE

10° RESOCONTO STEN. (9 gennaio 1980)

duta per consentire un approfondimento del suo articolato.

FALLUCCHI. Mi associo alla richiesta del senatore Corallo

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

« Nuove norme per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - Ruolo servizi » (333)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Nuove norme per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - Ruolo servizi ».

Riprendiamo la discussione rinviata nella seduta del 19 dicembre.

GIUST, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli senatori, nella scorsa seduta, come ricorderete, erano state sollevate due obiezioni: la prima relativa alle garanzie di professionalità nel passaggio dal secondo anno all'iscrizione al nuovo corso per il ruolo servizi e la seconda relativa al tipo di programma dei corsi stessi.

Al riguardo desidero dare lettura di una nota esplicativa che spero contribuisca a rendere più evidente quello che il disegno di legge tende a conseguire, premettendo che è stato riconosciuto che la dizione, al plurale, « delle organizzazioni dei corsi » si presta effettivamente a degli equivoci. Quando nel disegno di legge si parla di corsi speciali, ci si riferisce non ad una pluralità di corsi ma al singolo corso per il ruolo servizi. In altre parole, per superare le perplessità che sono state espresse nella precedente riunione, basterebbe mettere tutto al singolare nel testo del disegno di legge e si fugherebbe qualsiasi dubbio.

Do ora lettura della predetta nota esplicativa.

Il provvedimento in oggetto è stato concepito nell'intento di conferire una precisa

fisionomia al ruolo servizi che, pur configurandosi quale ruolo normale operativo terrestre della Forza armata, risente — in considerazione della sempre maggiore complessità delle tecniche d'impiego delle armi e degli apparati, nonché della vastità dei compiti inerenti al settore logistico ed operativo — della formazione eterogenea del proprio personale e dell'assenza di un livello di professionalità adeguato ai sempre più delicati e numerosi compiti d'istituto. La normativa che si vuole introdurre è quindi volta a rendere possibile una preparazione specifica degli ufficiali dell'Aeronautica-ruolo servizi provenienti da corsi regolari dell'Accademia aeronautica. In tale quadro è stata elaborata — a suo tempo — una prima bozza di impianto (annesso 1) delle materie che dovrebbero formare oggetto dei programmi di studio degli allievi dell'Arma aeronautica-ruolo servizi durante la permanenza presso il succitato istituto di formazione. Detti programmi sono stati concepiti in maniera tale da conferire ai giovani ammessi a frequentarli sia una solida formazione militare, sia un'approfondita preparazione di carattere tecnico senza, peraltro, trascurare, nel corso del terzo anno, un adeguato e specifico indottrinamento nelle discipline giuridiche e finanziarie atto a completare l'iter istruzionale degli allievi di che trattasi. Il terzo anno di corso, pertanto, caratterizzerà la professionalità degli ufficiali dell'Arma aeronautica-ruolo servizi, i quali, forti della preparazione di base acquisita nel biennio precedente (pressochè analoga a quella dei colleghi dell'Arma aeronautica-ruolo naviganti; se ne discosta per il minor peso attribuito alle materie tecnico-scientifiche e per l'assenza di materie strettamente connesse al volo), potranno compiere studi specifici in discipline quali ad esempio: balistica, armamento, aerodinamica, topografia e logistica, oltre a: psicologia, sociologia, statistica, diritto della navigazione, diritto penale militare, amministrazione e contabilità generale dello Stato, materie queste ultime necessarie per affrontare con maggiore capacità anche le responsabilità giuridiche ed amministrative connesse all'esercizio dei compiti proprio del ruolo. In conclusione l'ufficiale dell'Arma aeronautica-ruolo ser-

vizi, in quanto ufficiale dell'Arma non pilota, dovrà possedere una preparazione di base analoga a quella dell'ufficiale dell'Arma aeronautica-ruolo naviganti, ma con indirizzo operativo terrestre anzichè aeronavigante, da conferirgli dopo il primo biennio. Da quanto sopra si evince che gli allievi dell'Arma aeronautica-ruolo naviganti non più in possesso dei requisiti fisio-psico-attitudinali, che al termine del primo e del secondo anno transitano ai corsi dell'Arma aeronautica-ruolo servizi in forza dell'articolo 5 del disegno di legge in argomento, non solo sono in grado di affrontare e continuare gli studi scientifici e tecnico-militari dei nuovi corsi in quanto in possesso di una preparazione addirittura superiore nello specifico settore — come si rileva dai programmi di studio vigenti — (annesso 2), ma potranno anche conseguire la professionalità propria degli ufficiali dell'Arma aeronautica-ruolo servizi, venendo questa a configurarsi solo attraverso lo studio delle materie del terzo anno dianzi accennate. Resta dunque da sottolineare che per poter superare le prove di esame per l'Arma aeronautica-ruolo servizi del terzo anno, gli ex allievi Arma aeronautica-ruolo naviganti dovranno soltanto dedicarsi con maggior impegno allo studio delle materie di carattere giuridico e amministrativo, i cui fondamenti di base sono stati, peraltro, dagli stessi acquisiti durante il biennio precedente.

Se il Presidente è d'accordo, depositerò gli annessi 1 e 2 cui fa riferimento questa nota esplicativa perchè vengano pubblicati in allegato al resoconto stenografico della seduta, ai sensi dell'articolo 89 del Regolamento (*).

PRESIDENTE. D'accordo.

GIUST, *relatore alla Commissione.* Nei prospetti allegati si dice, sostanzialmente, che nei primi due anni di corso le materie sono pressochè identiche, leggermente differenziate nel secondo anno, totalmente diverse nel terzo anno.

In altre parole, quindi, l'allievo ufficiale pilota non in possesso delle attitudini al volo

che opta per il corso dell'Arma aeronautica-ruolo servizi parte già con un bagaglio uniformemente acquisito nei primi due anni e si specializza nel terzo anno.

Verrebbero così risolte, a mio parere, le giuste obiezioni sollevate nella seduta precedente; concludo, pertanto, raccomandando l'approvazione del disegno di legge in discussione.

CORALLO. Debbo far notare che, mentre nella relazione si giustificava la istituzione di questi corsi per gli ufficiali del ruolo servizi con l'esigenza di una preparazione professionale specifica e si faceva riferimento all'espandersi dei servizi operativi del controllo del traffico aereo, della difesa aerea, delle telecomunicazioni, dei reparti missili, della difesa delle basi e allo sviluppo statistico della ricerca operativa e degli elaboratori elettronici, nei programmi illustrati testè dal relatore non ne ho trovato traccia. Mi pare, invece, che si parli di preparazione giuridico-amministrativa: sarebbe questo lo scopo specifico del terzo anno?

GIUST, *relatore alla Commissione.* Capisco l'obiezione e posso dare lettura di quanto è indicato come materia di insegnamento del terzo anno: gli allievi si applicano allo studio dell'aeronautica, balistica e sistemi di armamento, motori e materiale aereo, diritto penale militare, diritto della navigazione aerea, psicologia e sociologia, amministrazione e contabilità generale dello Stato, radio-tecnica, arte militare aerea, terrestre e marittima, logistica, statistica, lingua inglese, metodologia, istruzioni militari, attività ginnico-sportiva. Da quanto leggo, parrebbe che le materie attinenti alla specializzazione tipica del controllo aereo siano comprese e non ci si limiti soltanto allo studio delle materie giuridiche.

CORALLO. Nel fare la mia osservazione mi ero basato sulle cose che ho ascoltato. Comunque, grazie per il chiarimento.

SIGNORI. Con le precisazioni del relatore, e considerando la precedente discus-

(*) Vedi pagg 69 e 70

4^a COMMISSIONE

10° RESOCONTO STEN. (9 gennaio 1980)

sione, io credo che il provvedimento meriti di essere approvato.

O R I A N A Pare anche a me che con tali precisazioni cadano le obiezioni che avevo sollevato, coincidenti con quelle del senatore Corallo.

P A S T I. Nella precedente riunione ero già d'accordo sull'approvazione del disegno di legge. Vorrei, però, gettare un po' d'acqua sull'entusiasmo, perchè io penso che ad un certo momento, dopo l'esperienza acquisita a seguito dell'attuazione del disegno di legge in esame, sia necessario integrare l'impostazione data, che mi sembra di carattere generale, con l'effettuazione di brevi corsi preparatori per gli incarichi specifici di particolare delicatezza ed importanza.

C O R A L L O. Motiveremo poi le ragioni della nostra astensione.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

I sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, Ruolo servizi, sono reclutati, oltre che dal personale di cui all'articolo 3, lettera *b*), della legge 8 marzo 1958, n. 233, dagli allievi di corsi regolari di tre anni svolti presso l'Accademia aeronautica. A detti corsi possono essere ammessi i giovani in possesso di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado e degli altri requisiti prescritti dal regio decreto 25 marzo 1941, n. 472, e successive modificazioni, ad eccezione di quello relativo all'attitudine psico-fisica necessaria per esercitare la navigazione aerea in qualità di pilota di aeroplano.

È approvato.

Art. 2.

Le materie d'insegnamento e le modalità di svolgimento dei corsi regolari destinati

al reclutamento dei sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, Ruolo servizi, sono determinate con decreto del Ministro della difesa.

È approvato.

Art. 3.

Per i giovani ammessi all'Accademia aeronautica ai sensi del precedente articolo 1 si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui al regio decreto 25 marzo 1941, n. 472, e successive modificazioni, ad eccezione di quelle attinenti al conseguimento dei brevetti di pilota di aeroplano e di pilota militare.

È approvato.

Art. 4.

All'atto del conferimento della qualifica di aspirante ufficiale gli allievi devono assumere l'obbligo di rimanere in servizio quali ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, Ruolo servizi, per un periodo di otto anni.

È approvato.

Art. 5.

Gli allievi dei corsi regolari dell'Accademia aeronautica destinati al reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, Ruolo naviganti normale, che al termine del primo e del secondo anno accademico siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere *a*) e *b*) del terzo comma dell'articolo 10 del regio decreto 25 marzo 1941, n. 472 e successive modificazioni, ma siano riconosciuti non più in possesso dei requisiti fisici o dell'attitudine necessaria per lo svolgimento dell'attività di volo quali piloti militari, possono a domanda essere ammessi a frequentare rispettivamente il secondo ed il terzo anno dei corsi regolari previsti dal precedente articolo 1.

Agli allievi di cui al precedente comma che siano riconosciuti non più in possesso

4^a COMMISSIONE

10° RESOCONTO STEN. (9 gennaio 1980)

dei requisiti fisici e dell'attitudine indicati nel comma stesso durante il terzo anno accademico, si applicano le norme degli articoli 3, lettera *a*), e 4 della legge 8 marzo 1958, n. 233.

È approvato.

Art. 6.

La nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo è disposta dopo che gli allievi abbiano conseguito l'idoneità in tutti gli esami del terzo anno di corso, compresa la seconda sessione di esami.

L'anzianità assoluta decorre dalla data di conferimento della qualifica di aspirante ufficiale. Tuttavia, per gli allievi che alla fine del terzo anno debbano sostenere esami di riparazione, l'anzianità assoluta è diminuita del periodo di tempo intercorrente tra la chiusura della prima e quella della seconda sessione di esami.

L'anzianità relativa è stabilita secondo l'ordine della graduatoria formata al termine del corso.

È approvato.

Art. 7.

L'anzianità relativa dei sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, Ruolo servizi, reclutati ai sensi del secondo comma del precedente articolo 5, e dei sottotenenti reclutati ai sensi della presente legge, aventi pari anzianità assoluta, è determinata in base alla media dei risultati finali degli esami del terzo anno accademico.

A parità di media hanno la precedenza i sottotenenti reclutati ai sensi dell'articolo 1 della presente legge.

È approvato.

Art. 8.

Sino a quando non abbia inizio il terzo anno dei corsi regolari di cui all'articolo 1 della presente legge, continuano ad applicarsi nei confronti degli allievi del secondo

anno dei corsi regolari per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, Ruolo naviganti normale, non più in possesso dei requisiti fisici o dell'attitudine necessaria per lo svolgimento dell'attività di volo quali piloti militari, le norme di cui agli articoli 3, lettera *a*), e 4 della legge 8 marzo 1958, n. 233.

È approvato.

Art. 9.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in annue lire 30 milioni, si provvede per gli anni finanziari 1979 e 1980 mediante riduzione dei fondi speciali di cui al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

G I U S T, *relatore alla Commissione.* È necessario modificare l'articolo in quanto l'anno finanziario 1979 è decisamente superato; deve pertanto essere soppresso il riferimento all'anno finanziario 1979, facendo rimanere solo il riferimento all'anno 1980.

O R I A N A. Forse, bisognerebbe riferirsi anche all'anno 1981.

P R E S I D E N T E. Il relatore, senatore Giust, ha presentato un emendamento tendente a sostituire il primo comma con il seguente:

« All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in annue lire 30 milioni, si provvede per l'anno finanziario 1980 mediante riduzione dei fondi speciali di cui al capitolo n. 6856 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari 1979 e 1980 ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti il secondo comma dell'articolo, cui non sono stati presentati emendamenti.

E approvato.

Metto ai voti l'articolo 9 nel suo insieme, con l'emendamento testè accolto.

E approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.
Passiamo alla votazione finale.

C O R A L L O . Prendo la parola per dichiarazione di voto. Vorrei chiarire qual è stato l'atteggiamento del Gruppo comunista in questa materia. Noi abbiamo visto con simpatia l'organizzazione di corsi capaci di dare un'alta professionalità alle varie specializzazioni del ruolo servizi. In tal senso abbiamo chiesto chiarimenti e garanzie, e indubbiamente ora abbiamo le idee più chiare. Però, a noi sembra che, così come sono organizzati, si tratti di un corso unico e non di corsi diversi e che questo sia il difetto fondamentale del ruolo-servizi, il quale racchiude nel suo interno le specialità più svariate. Si tende, è vero, a dare adesso un minimo di preparazione specifica, ma dato l'enorme numero di specializzazioni all'interno della specialità, mi pare che grossi risultati non si possano sperare. In altri termini, noi pensavamo che ci si orientasse verso un corso che desse ai controllori del traffico aereo una preparazione specifica molto elevata; poichè, invece, rimane il ruolo servizi, per cui l'ufficiale di questo ruolo può essere destinato indifferentemente ai servizi di commissariato o di

controllo aereo, ai missili o alle telecomunicazioni, in effetti non si può andare al di là di una infarinatura che è sempre meglio di niente, ma non è quanto ci attendevamo.

Le premesse illustrate nella relazione, là dove si parla della necessità di un'alta qualificazione professionale, non ci sembrano soddisfatte da tale tipo di provvedimento; e queste sono le ragioni per le quali, pur non votando contro — nel senso che lo consideriamo comunque un passo avanti — vogliamo rimarcare con la nostra astensione la sua inadeguatezza rispetto a quelle che avvertiamo essere le esigenze dell'Aeronautica militare.

F I N E S T R A . Sono favorevole al disegno di legge poichè esso, anche se presenta alcune lacune e desta qualche perplessità, dimostra che esiste la volontà di potenziare le Forze armate anche in questo particolare campo, dove mi sembra che il personale verrà reclutato dagli ufficiali di complemento e dai sottufficiali. Istituito infatti appositi corsi d'accademia il servizio dovrebbe senz'altro migliorare.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge, nel testo modificato, nel suo complesso.

E approvato.

I lavori terminano alle ore 11,50.

ALLEGATO ALL'INTERVENTO DEL SENATORE GIUST NELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 262 (v. *supra*, PAGG. 64 E SEGUENTE), PUBBLICATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 89 DEL REGOLAMENTO

Annesso 1

Bozza di impianto delle materie che formeranno oggetto dei programmi di studio degli allievi ufficiali dell'Arma aeronautica - Ruolo servizi

	<i>1^a Classe</i>	<i>2^a Classe</i>	<i>3^a Classe</i>
Discipline	Matematica 1	Matematica 2	Aerodinamica e strutture
	Fisica 1	Fisica 2	Balistica e sistemi di armamento dell'A.M.
	Chimica	Diritto Privato	Motori per aeromobili e materiale aereo
		Diritto Pubblico	
	Disegno	Disegno	Diritto penale militare di pace
	Geometria	Tecnologia generale dei materiali	Diritto della Navigazione Aerea
	Arte Milit. } Aerea	Arte Milit. } Aerea	Psicologia e sociologia
	} Terrestre	} Terrestre	Amm.ne e contabilità generale dello Stato
	} Marittima	} Marittima	Radiotecnica
			Arte Militare } Aerea
			} Terrestre
			} Marittima
		Logistica	Logistica
		Statistica (elementi)	Statistica (elementi)
	Lingua inglese	Lingua inglese	Lingua inglese
	Metodologia	Metodologia	Metodologia
	Istruzioni militari	Istruzioni militari	Istruzioni militari
	Attività ginnico-sportiva	Attività ginnico-sportiva	Attività ginnico-sportiva

(Segue: Allegato all'intervento del senatore Giust nella discussione del disegno di legge n. 262)

Annesso 2

Materie che formano oggetto dei programmi di studio degli allievi ufficiali dell'Arma aeronautica -
Ruolo naviganti

	1 ^a Classe	2 ^a Classe	3 ^a Classe
Discipline	Analisi matematica I	Analisi matematica II	Aerodinamica e strutture
	Chimica	Disegno Navigazione Aerea II	Arte Milit. { Aerea Terrestre Marittima
	Disegno	Fisica II	Balistica e sistemi di armamento dell'A.M.
	Fisica I	Meccanica razionale	Lingua inglese
	Geometria	Arte Milit. { Aerea Terrestre Marittima	Meteorologia
	Arte Milit. { Aerea Terrestre Marittima	Istituzioni di diritto	Motori per aeromobili e materiale aereo
	Fisiologia e medicina aeronautica	Lingua inglese	Navigazione Aerea III
	Istituzioni di diritto	Metodologia	Psicologia e sociologia
	Metodologia	Tecnologie generali dei materiali (conferenze)	Radio-tecnica { Elettrotecnica Radiotecnica
	Lingua inglese	Istruzioni militari	Istruzioni militari
	Istruzioni pre-volo	Attività ginnico-sportiva	Attività ginnico-sportiva
	Ispezioni militari		
	Attività ginnico-sportiva		